Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreti 22, 24 aprile e 12 ottobre 1939-XVII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

De Ruggiero Stefano
Rebua Eolo
Adinolfi Michele
Montuori Raffaele
Guerresi Agostino
Catalano Giuseppe
Marzano Giuseppe
Dentice d'Accadia Francesco
Celi Giuseppe
Spasiano Edoardo
Falcetti Francesco
Giovara Cesare
Motta Riccardo
Oriolo Giovanni
Ricci Umberto
Aldrovandi Marescotti Luigi
Aloisi Pompeo
Arlotta Mario
Bernardi Temistocle
Montagna Giulio Cesare
Senni Carlo
Nobili Giorgio
Guidi Francesco
Dall'Ora Fidenzio
Somma Umberto
Clerici Ambrogio
Ricci Giuliano
Bollati Ambrogio
Boriani Giuseppe
Zamboni Umberto
Coralli Felice
Emo Capodilista Giorgio
Guidotti Guido
Larcher Guido
Arborio Mella di Sant'Elia Luigi
Calletti Pio
Cardinali Pericle
Ingianni Giulio
Milani Domenico
Noseda Enea
Petretti Arnaldo
Velani Luigi
Mosso Francesco Saverio
Morgagni Manlio
Silvagni Umberto
Scodnik Enrico.

(4542)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1939-XVII, n. 1517.

Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa così corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonchè sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni è eseguita in via amministrativa.

Il ricorso è irricevibile se non è accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.

La detta tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

Art. 2.

Le disposizioni del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, non si applicano alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1518.

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania dell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	270.019.051,29
delle quali furono riscosse	»	247.022.041,50
e rimasero da riscuotere	L.	22.997.009,79

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dai conto consuntivo del bilancio in	L.	275.563.840,89
delle quali furono pagate	»	182.327.108,38
e rimasero da pagare	L.	93.236.732,51

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:		
Entrata	L.	265.355.093,70
Spesa (al netto del fondo di riserva di cui all'art. 10)	»	254.123.953 —
Avanzo effettivo	L.	11.231.140,70
Movimento di capitali:		
Entrata	L.	732.140,30
Spesa	»	715.644,33
Differenza attiva	L.	16.495,97
Contabilità speciali:		
Entrata	L.	3.931.817,29
Spesa	»	3.931.817,29
Pareggio	L.	—
Riepilogo generale:		
Entrata	L.	270.019.051,29
Spesa (al netto del fondo di riserva)	»	258.771.414,62
Avanzo finale	L.	11.247.636,67

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	61.088.729,50
delle quali furono riscosse	»	12.176.126,38
e rimasero da riscuotere	L.	48.912.603,12

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	121.841.654,97
delle quali furono pagate	»	70.411.801,29
e rimasero da pagare	L.	51.429.853,68

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1932-33.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 1)	L.	22.997.009,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	48.912.603,12
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	979.522,69
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	72.889.135,60

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 2)	L.	93.236.732,51
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	51.429.853,68
Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	144.666.586,19

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1°) Fondi di cassa al 30 giugno 1933			L.	71.777.450,59
2°) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:				
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	22.997.009,79		
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	48.912.603,12		
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	»	979.522,69		
			»	72.889.135,60
			L.	144.666.586,19

Passività:

1°) Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:				
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	93.236.732,51		
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	51.429.853,68		
			L.	144.666.586,19

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono ratificati i decreti governatoriali n. 491 del 21 gennaio 1933, n. 2507, del 7 aprile 1933 e n. 22313 del 30 giugno 1933, che autorizzano il trasporto di somme dalla parte militare alla parte civile del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

Art. 10.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 150 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33, con la dizione: « Fondo di riserva da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (art. 2 R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 2531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895) è inscritta la somma di . . . L. 16.792.426,27

così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 (art 3)	L.	11.217.636,67
b) maggiori accertamenti dei residui attivi	»	1.644.736,14
c) miglioramento dei residui passivi	»	3.900.053,46
	L.	16.792.426,27

AMMINISTRAZIONI SPECIALI DELLA TRIPOLITANIA

1. — FERROVIE

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio

della Tripolitania, in	L.	4.750.872,37
delle quali furono riscosse	»	3.302.002,95
e rimasero da riscuotere	L.	1.448.869,42

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali

risultano dal conto consuntivo in	L.	4.757.156,86
delle quali furono pagate	»	3.076.492,79
e rimasero da pagare	L.	1.680.664,07

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo

del bilancio, in	L.	1.164.136,79
delle quali furono riscosse	»	1.155.252,59
e rimasero da riscuotere	L.	8.884,20

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal consuntivo del bilan-

cio, in	L.	2.099,955,61
delle quali furono pagate	»	1.115.593,60
e rimasero da pagare	L.	984.362,01

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 11)	L.	1.448.869,42
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	8.884,20
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	292.554,38
Totale residui attivi al 30 giugno 1933 .	L.	1.750.308 —

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 12)	L.	1.680.664,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) .	»	984.362,01
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	2.665.026,08

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1°) Fondo di cassa al 30 giugno 1933			L.	914.718,08
2°) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933				
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 .	L.	1.448.869,42		
b) sui residui degli esercizi precedenti .	»	8.884,20		
c) per entrate riscosse e non versate . . .	»	292.554,38		
			»	1.750.308 —
			L.	2.665.026,08

Passività:

1°) Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:		
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	1.680.664,07
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	984.362,01
	L.	2.665.026,08

Art. 18.

Alla competenza dell'art. 5 di entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione: « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie di esercizio » viene inscritta la somma di L. 753.963,45 quale contributo del bilancio della Colonia per sanare il disavanzo verificatosi per uguale importo nella gestione dell'Amministrazione delle ferrovie come segue:

1°) Disavanzo della gestione di competenza			L.	760.247,94
2°) Avanzo della gestione dei residui:				
a) miglioramento residui attivi	L.	255.435,65		
b) peggioramento residui passivi	»	249.151,16		
			»	6.284,49
Disavanzo della gestione . . .			L.	753.963,45

II. — MONOPOLI.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania in	L.	7.607.034,50
delle quali furono riscosse	»	7.607.034,50
e rimasero da riscuotere	L.	—

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . .	L.	7.607.034,50
delle quali furono pagate	»	3.362.286,67
e rimasero da pagare	L.	4.244.747,83

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 19)	L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	2.286.331,50
Totale residui attivi al 30 giugno 1933.	L.	2.286.331,50

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 20)	L.	4.244.747,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	—
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	4.244.747,83

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1°) Fondo di cassa al 30 giugno 1933.		L.	1.958.416,33
2°) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:			
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . L.	—		
b) sui residui degli esercizi precedenti . »	—		
c) per entrate riscosse e non versate . . »	2.286.331,50		
		»	2.286.331,50
		L.	4.244.747,83

Passività:

1°) Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	4.244.747,83
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	—
	L.	4.244.747,83

Art. 24.

Alla competenza dell'art. 26 spesa del bilancio dei monopoli della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (art. 22 dell'Ordinamento per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania) » viene inscritta la somma di lire 1.751.106,30, così costituita:

a) minor gettito delle entrate di competenza dell'esercizio 1932-33 . .	L.	419.965,50
b) economie verificatesi sulle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . . +	»	2.171.071,80
Avanzo della gestione . . .	L.	1.751.106,30

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1519.

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	267.494.636,88
delle quali furono riscosse	»	255.161.040,25
e rimasero da riscuotere	L.	12.333.596,63

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	276.251.728,27
delle quali furono pagate	»	194.783.741,16
e rimasero da pagare	L.	81.467.987,11

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:		
Entrata	L.	263.454.059,69
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 inscritta al Fondo di riserva)	»	260.468.322,01
Avanzo effettivo	L.	2.985.737,68
Movimento di capitali:		
Entrata	L.	178.332,20
Spesa	»	1.113.533,83
Disavanzo per movimento di capitali	L.	935.201,63
Contabilità speciali:		
Entrata	L.	3.862.244,99
Spesa	»	3.862.244,99
Pareggio . . .	L.	—

Riepilogo generale:

Entrata	L.	267.494.636,88
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 inscritta al Fondo di riserva)	»	265.444.100,83
Avanzo finale . . .	L.	2.050.536,05

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	74.847.693,93
delle quali furono riscosse	»	25.360.132,10
e rimasero da riscuotere	L.	49.487.561,83

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	137.868.053,13
delle quali furono pagate	»	92.011.088,62
e rimasero da pagare	L.	45.856.964,51

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) . . .	L.	12.333.596,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) .	»	49.487.561,83
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	234.884,88
Residui attivi al 30 giugno 1934 . .	L.	62.056.043,34

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 2)	L.	81.467.987,11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . .	»	45.856.964,51
Residui passivi al 30 giugno 1934 . .	L.	127.324.951,62

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 .			L.	65.268.908,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:				
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . .	L.	12.333.596,63		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	»	49.487.561,83		
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	234.884,88		
			»	62.056.043,34
			L.	127.324.951,62

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34	L.	81.467.987,11
b) in conto residui degli esercizi precedenti	»	45.856.964,51
	L.	127.324.951,62

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 152 per l'esercizio finanziario 1933-34, con la denominazione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895) », è inscritta la somma di L. 10.807.627,44, così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-34	L.	2.050.536,05
b) maggiore accertamento dei residui attivi	»	1.958.558,33
c) minore accertamento dei residui passivi	»	6.798.533,06
	L.	10.807.627,44

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della Colonia in applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI.

Ferrovie della Tripolitania.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Tripolitania, in . . . . . L. 5.304.893,86
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.791.819,80

e rimasero da riscuotere . . . . . . » 513.074,06

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 5.429.601,24
delle quali furono pagate . . . . . » 4.446.688,81

e rimasero da pagare . . . . . . » 982.912,43

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 *ed esercizi precedenti.*

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 1.758.507,63
delle quali furono riscosse . . . . » 1.752,452,71

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 6.054,92

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 2.548.518,33
delle quali furono pagate . . . . . » 2.365.479,50

e rimasero da pagare . . . . L. 183.038,83

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34.

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 11) . . . . L. 513.074,06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . » 6.054,92
Somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . . » 66.255,10

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . L. 585.384,08

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 12) . L. 982.912,43
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . » 183.038,83

Residui passivi al 30 giugno 1934 . L. 1.165.951,26

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1) Fondo di cassa al 30 giugno 1934 . L. 580.567,18
2) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 513.074,06
b) sui residui degli esercizi precedenti . . » 6.054,92
c) per entrate riscosse e non versate . » 66.255,10
» 585.384,08

L. 1.165.951,26

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . . . . L. 982.912,43
b) sui residui degli esercizi precedenti . . » 183.038,83
L. 1.165.951,26

Disposizioni speciali.

Art. 18.

All'art. n. 5 dell'entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 con la denominazione: « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio » viene inscritta

la ulteriore somma di L. 140.181,62 quale maggior contributo del bilancio della Colonia, per sanare il disavanzo delle Ferrovie conseguito come segue:

1° Disavanzo della gestione di competenza		L.	399.889 —
2° Avanzo della gestione dei residui:			
a) miglioramento residui attivi	L. 8.199,63		
b) miglioramento redui passivi	» 116.507,75		
		»	124.707,38
Disavanzo finale		L.	275.181,62
Contributo inscritto durante la gestione		»	135.000 —
Contributo che si inscrive a copertura del disavanzo		L.	140.181,62

MONOPOLI DELLA TRIPOLITANIA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione dei Monopoli della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania, in . . . L. 8.737.411,10
delle quali furono riscosse . . . » 8.737.411,10

e rimasero da riscuotere . . . L. —

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 8.761.195,50
delle quali furono pagate . . . » 4.706.189,40

e rimasero da pagare . . . L. 4.055.006,10

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 19)	L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	63.958,90
	L.	63.958,90

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 20)	L.	4.055.006,10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	1.339.109,67
	L.	5.394.115,77

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934		L.	5.330.156,87
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:			
Attività:			
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34	L. —		
b) sui residui degli esercizi precedenti	» —		
c) per entrate riscosse e non versate	» 63.958,90		
		»	63.958,90
		L.	5.394.115,77

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:		
a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34	L.	4.055.006,10
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	1.339.109,67
	L.	5.394.115,77

Art. 24.

L'avanzo della gestione del bilancio dei Monopoli della Tripolitania, per l'esercizio 1933-34 resta stabilito come segue:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-34	L.	2.810.838,35
b) miglioramento dei residui attivi	»	4.572,95
c) miglioramento dei residui passivi	»	19.211,45
	L.	2.834.622,75

Detta somma viene inscritta nella spesa per L. 758.225,70 all'art. n. 27: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » e per L. 2.076.397,05 all'art. n. 30: « Avanzo di bilancio eccedente le necessità del Fondo di riserva, da versare al bilancio della Colonia » ai sensi dell'art. 22 del R. decreto 23 giugno 1932, n. 980.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1520.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria Curata di Santa Maria di Monte Carmelo e Santa Teresa del Bambino Gesù, in Bari.

N. 1520. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 24 ottobre 1938, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria Curata di Santa Maria di Monte Carmelo e Santa Teresa del Bambino Gesù, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1521.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita delle SS.me Stimmate di San Francesco d'Assisi, in Firenze.

N. 1521. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita delle SS.me Stimmate di San Francesco d'Assisi, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1522.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio missionario di Nostra Signora degli Apostoli, con sede in Marino (Roma).

N. 1522. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio missionario di Nostra Signora degli Apostoli, con sede in Marino (Roma) e succursale in Bardello (Varese) eretto canonicamente con decreto del Prefetto della Sacra Congregazione « De Propaganda Fide » in data 19 novembre 1938-XVII, e viene approvato lo statuto del predetto Collegio in data 19 novembre 1938-XVII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1523.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite di San Bernardino e SS.mo Sacramento, con sede in Baschi (Terni).

N. 1523. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite Riunite di San Bernardino e SS.mo Sacramento, con sede in Baschi (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1524.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Patronato San Giovanni Bosco - Fondazione Olivo » in San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 1524. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Patronato San Giovanni Bosco - Fondazione Olivo » avente per scopo l'istruzione religiosa e morale dei fanciulli, con sede presso la parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito al Tagliamento (Udine) e viene incaricato il titolare *pro tempore* della parrocchia stessa della gestione temporanea della Fondazione suddetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Nomina del dott. gr. uff. Probo Magrini del Ministero della cultura popolare, a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2477, col quale è stato compreso tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada anche il direttore generale del turismo del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 16 aprile 1936 (registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1936, reg. 7 LL. PP., foglio 384) col quale l'on. Oreste Bonomi fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, nella sua qualità di direttore generale del turismo presso il Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1938, reg. 20 LL. PP., foglio 22) col quale il dott. gr. uff. Alfredo Rava fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, nella sua qualità di direttore generale del turismo presso il Ministero della cultura popolare in sostituzione dell'on. Oreste Bonomi;

Ritenuto che in seguito al decesso del dott. gr. uff. Alfredo Rava, avvenuto il 10 settembre 1938, le funzioni di direttore generale del turismo a decorrere dal 21 settembre 1938 sono esercitate dal dott. gr. uff. Magrini Probo;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 21 settembre 1938-XVI il gr. uff. dottore Probo Magrini, che esercita le funzioni di direttore generale del turismo presso il Ministero della cultura popolare, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del dott. gr. uff. Alfredo Rava.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — ALFIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1939-XVII
Registro 21 Lavori pubblici, foglio 155.

(4514)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 ottobre 1939-XVII.

Scioglimento dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori dei conti e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Grassano (Matera), Veroli (Frosinone) e Meanasardo (Nuoro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Grassano (Matera), di Veroli (Frosinone) e di Meanasardo (Nuoro).

Sono nominati Commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali predette con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) Il sig. Tortorelli Nicola fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Grassano (Matera);

2) Il sig. Canale Parola rag. Francesco fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone);

3) Il sig. Satta Antonio fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4491)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 ottobre 1939-XVII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Tolmino (Gorizia), della Cassa agraria di prestiti di Farnese (Viterbo) e dell'Unione agricola di Camporeale (Trapani); nomina dei sindaci della suddetta Unione agricola di Camporeale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Tolmino, con sede nel comune di Tolmino (Gorizia) e della Cassa agraria di prestiti di Farnese, con sede nel comune di Farnese (Viterbo), nonchè del liquidatore e dei sindaci dell'Unione agricola di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) L'avv. Carlo Venuti di Pietro per la Cassa rurale ed artigiana di Tolmino, con sede nel comune di Tolmino (Gorizia);

2) L'avv. Giuseppe Falcioni per la Cassa agraria di prestiti di Farnese, con sede nel comune di Farnese (Viterbo);

3) Il dott. Giuseppe Sacco per l'Unione agricola di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani).

Sono nominati sindaci dell'Unione agricola di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani) i signori ragionieri Antonino La Torre, dott. Pietro La Rocca e cav. dottor Filippo Aquilina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1939-XVII.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di Loano ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Loano, in esecuzione della propria deliberazione 15 settembre 1938-XVI, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti di ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici;

Ritenuto che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura si sono dimostrati insufficienti a fronteggiare le spese dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Savona in seduta 29 novembre 1938-XVII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Loano è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici in misura non eccedente il sette per cento per gli spettacoli e trattenimenti per i quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, ed il dieci per cento per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Abbazia ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Veduta l'istanza con la quale il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Abbazia, in esecuzione della propria deliberazione adottata il 15 aprile dell'anno corrente, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti di ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici;

Ritenuto che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura si sono dimostrati insufficienti a fronteggiare le spese dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Fiume in seduta 11 maggio 1939-XVII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Abbazia è autorizzata ad applicare, limitatamente per i periodi stagionali dal 1° al 15 aprile e dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno, speciali contribuzioni, nelle misure del 5 %, sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti per i quali il diritto erariale è applicato in misura del 10 %, nonchè sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici, misti di varietà e cinematografo e trattenimenti sportivi, fatta eccezione per gli spettacoli e trattenimenti organizzati direttamente dall'Azienda stessa.

Il prefetto di Fiume è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

(4518)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 settembre 1939-XVII.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Vigliano Biellese ad accettare un legato.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che la defunta signora Mosca Angela Maria Adele fu Giovanni, vedova Cucco, con suo testamento olografo 23 aprile 1934, depositato agli atti del notaio Craveia Cesare, in Biella, con verbale 11 giugno 1937-XV, registrato a Biella il 25 giugno 1937-XV al n. 2826, vol. 20, ha disposto un legato di L. 5000, in titoli di Stato 3,50 %, in favore del Patronato scolastico di Vigliano Biellese;

Ritenuto che la testatrice non ha posto condizioni di sorta per l'accettazione del legato e, quindi, l'accettazione stessa è da ritenere senz'altro conveniente per il Patronato suddetto;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il Patronato scolastico di Vigliano Biellese è autorizzato ad accettare il legato di L. 5000, in titoli di Stato 3,50 %, disposto in suo favore dalla defunta signora Mosca Angela Maria Adele, vedova Cucco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 16 settembre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica « Salso Inferiore » in provincia di Caltanissetta

Con decreto Reale 31 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre successivo al registro 14, foglio 169, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Salso Inferiore » per l'esecuzione delle opere di bonifica che interessano il comprensorio del Salso Inferiore ricadente nelle provincie di Caltanissetta e Agrigento.

(4501)

Comuni fillosserati

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Ripatransone, della provincia di Ascoli Piceno, con decreto Ministeriale del 5 ottobre corrente, vengono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700.

(4503)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Massa Fermana e Falerone, della provincia di Ascoli Piceno, con decreto Ministeriale del 7 ottobre corrente vengono estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700.

(4504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 in data 17 luglio 1939-XVII, il nominativo riferibile al certificato del Cons. 5 % n. 494181 indicato in « Comune di Tuglie (Lucca) » deve intendersi rettificato in « Comune di Tuglie (Lecce) ».

(4548)

Nell'avviso-diffida 423-I e 423-II per smarrimento di ricevute la data « 19 aprile 1937 » riferibile alle quietanze n. 263932 e 263931 rilasciate dalla Esattoria comunale di Castiglione d'Orcia (Siena) deve intendersi rettificata in « 19 marzo 1937 ».

(4549)

Nell'elenco di certificati di rendita smarriti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1939-XVII, ove è detto (in relazione ai certificati del Cons. 4,50 % n. 11296 e 19804) « Congregazione di carità di Miglionico », deve invece leggersi: « Congregazione di carità di Miglionico per il legato De Mutiis Domenico ».

(4550)

Nell'elenco di smarrimenti di certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1939-XVII, il nominativo « Perdichizzi Margherita fu Antonio » riferibile al certificato di rendita 5 % n. 3525, deve intendersi rettificato in « Perdichizzi Margherita fu Antonino » ecc.

(4551)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,95
Francia (Franco)	45,35
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,68
Belgio (Belga)	3,315
Canadà (Dollaro)	17,72
Danimarca (Corona)	3,83
Egitto (Lira egiziana)	82 —
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,525
Portogallo (Scudo)	0,7268
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,45
Id. 3,50 % (1902)	69,275
Id. 3,00 % Lordo	49,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,725
Id. Id. 5 % (1936)	91,95
Rendita 5 % (1935)	89,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,625
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,625
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 974 — Data: 15 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Fiorino Grazia fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 — Data: 1° maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Aiello Giuseppe fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7109 — Data: 26 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Sabbatini Angelo di Domenico e Valentini Maria fu Celeste — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4238 — Data: 26 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D. G. Debito pubblico ufficio Ric. — Intestazione: Masi Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1877 — Data: 19 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Na-

poli — Intestazione: Cirillo Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato usuf. cons. 5 %, rendita L. 20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4196)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 1° ottobre c. a. è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale, di nuova istituzione, a Campolongo di Cadore, frazione del comune di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

(4502)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4499)

Avviso di rettifica

Il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, concernente la sostituzione del commissario liquidatore della Banca Hesperia, in liquidazione, con sede in Esperia (Frosinone), pubblicato a pag. 4719 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno 7 ottobre 1939-XVII, n. 235, ha la seguente data: 3 ottobre 1939-XVII.

(4552)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di assistente di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria degli oli e grassi in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939-XVII, col quale viene stabilita la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria degli olii e grassi, in Milano;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935 n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Viste le note in data 2 gennaio e 11 giugno 1939-XVII con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per tre posti di assistente presso la Regia stazione sperimentale per l'industria degli olii e grassi in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria degli olii e grassi, in Milano, per tre posti di assistente di seconda classe (grado 1°, gruppo A).

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 2 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 45 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti le loro particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una almeno delle industrie per le quali la stazione è preordinata.

Le pubblicazioni a stampa dovranno essere inviate in numero di cinque copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924, e dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si travassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini sammarinesi l'appartenenza al P. N. F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora trattisi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario federale di Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito;

11) ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

1. — *Prove scritte:*

a) svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie degli olii minerali e derivati, dei grassi e derivati, e analisi relative;

b) una prova scritta di traduzione su argomenti di chimica, dal francese ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

2. — *Prove pratiche:*

a) una prova pratica di analisi chimica di un olio lubrificante o di un grasso o di un suo prodotto derivato (glicerina, sapone) con relazione scritta dei risultati.

3. — *Prova orale:*

A) La prova consisterà in una discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove pratiche e scritte e comprenderà, inoltre, le seguenti materie:

a) controlli analitici di carattere pratico industriale;
b) tecnologia dei lubrificanti e dei grassi e loro derivati;
c) legislazione sui lubrificanti, sui grassi e loro derivati;
d) elementi di ordinamento corporativo.
e) nozioni di statistica.

Art. 6.

Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione giudicatrice composta di tre membri, nominata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 8.

La nomina dei vincitori verrà fatta a titolo di prova per un biennio.

Durante il periodo di prova verrà ad essi assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Trento

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 maggio 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Trento;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 settembre 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Trento nell'ordine appresso indicato:

1° Bernardelli Andrea, con punti 112 su 150;
2° Napoli Renato, con punti 111 su 150;
3° Dellarole Eusebio, con punti 109 su 150;
4° Di Pierri Michelangelo, con punti 108 su 150;
5° Massucco Dante, con punti 107 su 150;
6° Aceto Felice, con punti 105 su 150;
7° Zanoli Luigi, con punti 101 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. 1921, brevetto marcia su Roma, ufficiale complemento;
8° Trebbi Ermanno, con punti 101 su 150, ex combattente, croce merito guerra;
9° Fiorella Giovanni, con punti 100 su 150, ex combattente, croce merito guerra;
10° Marini Italo, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4537)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Bergamo

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 maggio 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 settembre 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Bergamo nell'ordine appresso indicato:

1° Giacobelli Giacomo, con punti 116 su 150;
2° Guidorizzi Giuseppe, con punti 116 su 150;
3° Casalin Antonio, con punti 112 su 150;
4° Roccia Federico, con punti 110 su 150;
5° Napoli Renato, con punti 109 su 150;
6° Duret Mario, con punti 108 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 11 figli
7° Berra-Centurini Bruno, con punti 108 su 150;
8° Toccafondi Telico, con punti 107 su 150;
9° Massucco Dante, con punti 105 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4536)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine di presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a 3 posti di allievo tecnico nelle Coltivazioni tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro 1 Monopoli, foglio 282, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato (branca di servizio Coltivazioni tabacchi);

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso di cui alle premesse, già fissato al 18 settembre 1939-XVII è prorogato a tutto il 31 ottobre 1939-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4535)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

In seguito alla rinuncia da parte della ostetrica Cecchini-Fabbri Elide alla condotta di Fognano Tobbiana (comune di Montale) ed in seguito alla mancata accettazione delle altre concorrenti che seguono nella graduatoria approvata con decreto prefettizio in data 15 luglio 1938, n. 10247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1938, n. 173, viene destinata alla condotta sopra citata la ostetrica Giagnoni Iole di Elia.

(4435)

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.